

STATUTO

SMILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRICASE LE CONTRADA MASUGNA
SNC

Numero REA: LE - 245537

Codice fiscale: 03795990757

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-12-2010 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" ad atto del 01/12/2010 Rep n. 94.272/41.156

STATUTO SOCIALE

Art. 1.- Costituzione

1.1.- E' costituita una società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata "SMILE SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE".

Negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 2.- Norme applicabili

2.1.- Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V, Capo I, del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata, di cui al Titolo V del Libro V, Capo VII, del codice civile.

Art. 3.- Sede

3.1.- La cooperativa ha sede nel Comune di TRICASE (provincia di Lecce) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2.- La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 3.1 con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub 3.1.

3.3.- Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

3.4.- Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Art. 4.- Durata

4.1.- La durata della società è fissata a tutto il 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

4.2.- La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484 (cause di scioglimento) codice civile nonché per la perdita del capitale sociale.

Art. 5.- Oggetto

5.1. La cooperativa ha lo scopo di perseguire, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, con esclusive finalità di solidarietà sociale e poichè possiede tutti i requisiti richiesti dalla Legge può essere considerata quale Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana e alla integrazione dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività integrate che riguardano i settori previsti dalla legge trecentottantuno/novantuno.

In particolare per il raggiungimento degli scopi sociali la Società Cooperativa potrà, ai sensi dell'art.1 punto 1 lettera A della legge 8 (otto) novembre 1991 (millenovecentonovantuno), nr.381 (trecentottantuno), gestire per conto proprio e per conto terzi, per conto di Pubbliche Amministrazioni e di privati, servizi che riguardano:

a) - brefotrofi, orfanotrofi, asili, ludoteche, masserie didattiche, case alloggio, case famiglia, case di riposo e di residenza protetta, centri di prima

accoglienza, comunità alloggio e socio-riabilitative, servizi diurni e notturni, prestati anche a domicilio; a favore di: dimessi dall'ospedale; dall'ospedale psichiatrico; minori in particolari situazioni di disagio familiare, in affidamento dall'Autorità Giudiziaria, dai Servizi Sociali, dai consultori familiari ed in genere; anziani; tossicodipendenti; soggetti con difficoltà di inserimento sociale;

b) - attività di sostegno e reinserimento sociale; attività di animazione con finalità educative di socializzazione;

c) - attività e servizi di assistenza infermieristica, sanitaria, riabilitazione anche a carattere domiciliare;

d) - servizi di assistenza, sostegno, riabilitazione e recupero, anche sociale effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture pubbliche o private;

e) - l'organizzazione di iniziative sociali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, anche attraverso la gestione di Centri e altre strutture per l'animazione, finalizzate al recupero della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed Enti idonei;

f) - l'organizzazione e la gestione di Centri di soggiorno vacanze per persone disabili e non, anziani o persone con problemi legati alla tossicodipendenza e minori di età;

g) - l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale dei soci e non, degli operatori o destinati altresì al reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti portatori di handicap fisici o psichici.

A tal fine potrà utilizzare i finanziamenti e le agevolazioni previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie.

h) - il trasporto assistito di persone disabili e minori di età

j) - attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale al fine di rendere la stessa più consapevole e disponibile all'attenzione e alla accoglienza delle persone in stato di bisogno;

k) - attività di promozione presso le istituzioni a favore delle persone più deboli e svantaggiate;

l) - l'organizzazione e la gestione di centri e laboratori professionali per soggetti disabili - partecipare direttamente e promuovere la partecipazione di Enti Pubblici e/o Privati alle iniziative comunitarie

m) - Strutture appositamente formate, per la gestione di servizi educativi (Centri di Educazione Ambientale, Musei Naturalistici, Postazioni Telematiche, Orti Botanici, Masserie Didattiche semiresidenziali e residenziali, Siti Archeologici, Acquarium, ecc) per la realizzazione di programmi ed attività di educazione ambientale e la definizione di pacchetti di turismo verde.

n) Praticare a scopo didattico: agricoltura, agriturismo, allevamento, produzione agroalimentare, apicoltura, zootecnia, itticoltura, ecc...

o) Organizzazione e gestione del servizio mensa (per servizi propri o gestiti in associazione)

p) Servizi di lavanderia, stireria e tintoria (per servizi propri o gestiti in associazione)

La cooperativa potrà tra l'altro:

a) l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione, ai sensi della L. 08.11.1991, n.381, di servizi sociosanitari ed educativi, effettuati con soci stipendiati, con soci volontari e con operatori non soci; a servizio di terzi o di soci fruitori, in rapporto al territorio ed ai comprensori, in collaborazione o in convenzione con Enti pubblici e Privati, Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali;

b) la predisposizione e l'attuazione di adeguati servizi socioculturali, sociosanitari ed assistenziali, sia per la formazione e la qualificazione degli operatori in campo assistenziale e sociosanitario, e di tutti coloro che in qualunque modo sono interessati ai problemi della sofferenza umana, sia per aiuto completo e concreto ai malati, agli psiconeuropatici, ai carcerati, ai disadattati ed a quanti vivono accanto a loro;

c) promuovere, organizzare e gestire tutte quelle attività assistenziali, socioculturali e promozionali, ritenute utili ed opportune in ordine al raggiungimento degli scopi prefissati, come centri aperti, residenze sanitarie di assistenza (RSA), case di cura, case protette, case di accoglienza ed altre;

d) promuovere ed organizzare corsi, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, seminari, ed organizzare e gestire corsi di qualificazione e di volontariato professionale, a livelli vari;

e) promuovere, organizzare e gestire, anche in convenzione con Enti Pubblici di livello regionale, nazionale ed europeo: la formazione di operatori del "sociale" e del "socio-sanitario" e del "sanitario", anche con ECM; e la formazione degli operatori per quanto previsto dalla L. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni; rivolgendosi a tutti i soggetti del territorio e del comprensorio interessati;

f) collegarsi nelle forme più opportune, con altre imprese, anche cooperative, per approvvigionarsi a migliori condizioni delle materie prime e degli impianti necessari all'esercizio delle proprie attività sociali;

g) promuovere iniziative che favoriscano processi di integrazione sociale attraverso la realizzazione di "partnership" e mediante il coinvolgimento delle famiglie di disabili ed anziani non autosufficienti, come ad esempio: progetti per la realizzazione di servizi di telesoccorso e/o telecontrollo; la fornitura di "servizi di prossimità" che prevengano e riducano il ricorso al ricovero in residenze protette; Lo sviluppo di servizi innovativi che utilizzino anche nuove tecnologie; Il potenziamento di centri di sollievo o di altri centri di eccellenza per la cura integrata e l'accoglienza sociale delle persone disabili e/o anziane non autosufficienti; il rafforzamento di strutture per il "dopo di noi";

f) azioni che valorizzino l'integrazione delle risposte professionali con quelle del volontariato; interventi che prevedano l'aiuto all'inserimento lavorativo dei disabili (incluso il disagio psichico) in grado di tenere conto delle esigenze di sostegno alla persona negli aspetti sociali, sociosanitari, relazionali, al fine di rendere più efficace l'inserimento e il mantenimento del percorso professionale.

5.2.- Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà:

§ stipulare, con enti pubblici (Regione, Provincia, Comune, Università, ecc.) e privati, contratti e convenzioni, accordi di programma e protocolli di intesa, per la progettazione, organizzazione e gestione di specifici programmi finalizzati alla realizzazione degli scopi sociali;

- richiedere ed utilizzare le provvidenze dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da enti ed organismi pubblici e privati interessati allo scopo della cooperativa;

- partecipare direttamente e promuovere la partecipazione di enti pubblici o privati alle iniziative comunitarie riguardanti i settori di cui sub 5.1;

- compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

5.3.- Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare – in modo permanente o secondo le opportunità contingenti – la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

5.4.- Al fine di stimolare lo spirito di previdenza e risparmio fra i soci, la cooperativa potrà anche curare, ma limitatamente ai soci, forme di raccolta e prestito, ai sensi di legge, che dovranno essere disciplinate con apposito regolamento, predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci, e sempre al fine del conseguimento dell'oggetto sociale.

5.5.- Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano il relativo esercizio.

5.6.- La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

Art. 6 – Numero e categorie di soci

6.1.- Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a 3. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello minimo su stabilito, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

6.2.- Possono essere soci cooperatori soltanto le persone fisiche.

Di preferenza i soci dovranno risiedere nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

6.3.- Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

6.4.- Ogni socio è iscritto nel Libro dei Soci.

6.5.- Lo status di Socio è unico e comporta identica titolarità di doveri e di diritti. E' esclusa ogni altra forma di partecipazione, anche temporanea, alla cooperativa.

Art. 7.– Soci

7.1.- Possono essere soci, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche ele-

menti tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti per legge.

Possono essere soci volontari le persone fisiche che prestano gratuitamente la loro attività in favore della Cooperativa.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci. Il numero non può superare la metà del numero complessivo dei Soci.

Ai soci volontari si applica quanto espressamente previsto dalla Legge 8 (otto) novembre 1999 (millenovecentonovantanove) n. 381 (trecentottantuno).

Possono essere soci lavoratori "persone svantaggiate" di cui all'art. 4 della L. 381/91 che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della Cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione.

7.2.- Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci possono instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 8.- Procedura di ammissione

8.1.- Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza e attività svolta;

- i motivi della richiesta ed ogni utile indicazione atta a comprovare lo specifico interesse e attitudine a far parte della società;

- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

8.2.- L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel Libro dei Soci.

8.3.- Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'organo amministrativo, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

8.4.- Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

8.5.- L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 9.- Quote

9.1.- Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a ven-

ticinque euro.

9.2.- Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.

Art. 10.- Cessione delle quote dei soci cooperatori

10.1.- Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

10.2.- Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza e attività svolta dell'aspirante acquirente, e il prezzo pattuito per la cessione.

10.3.- Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Art. 11.- Vincoli sulle quote

11.1.- Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

11.2.- Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 12.- Recesso

12.1.- Il diritto di recesso compete ai soci cooperatori che:

- non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;
- abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nello statuto;
- non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Il recesso non può essere parziale.

12.2.- La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

12.3.- Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico tra socio e società, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13.- Esclusione del socio

13.1.- L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
- nel caso indicato all'articolo 2531 codice civile (quando non venga eseguito in tutto o in parte il pagamento delle quote, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo);
- nei casi previsti dall'articolo 2286 codice civile (esclusione per interdizione, inabilitazione, condanna con interdizione dai pubblici uffici);
- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, codice civile (esclusione per fallimento);
- negli altri casi previsti dallo statuto.

13.2.- L'esclusione deve essere deliberata dall'organo amministrativo.

13.3.- Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

13.4.- Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 14.- Morte del socio

14.1.- In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 15 del presente statuto.

Art. 15.- Liquidazione della quota

15.1.- La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

15.2.- Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ad esclusione di quelle versate a titolo di soprapprezzo.

15.3.- Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Le quote rimborsate e non riscosse vengono accantonate ad apposito fondo di riserva.

Art. 16.- Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

16.1.- Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 17.- Patrimonio sociale

17.1.- Il patrimonio della società è costituito:

- a.- dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
 - b.- dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
 - c.- dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma sub 8.3;
 - d.- da ogni altra riserva costituita volontariamente e/o prevista dalla legge.
- Le riserve di cui alle lettere b), c) e d) non possono essere ripartite tra i so-

ci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

17.2.- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Art. 18.- Capitale sociale

18.1.- Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro venticinque.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

18.2.- La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 codice civile e seguenti.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata dell'organo amministrativo.

18.3.- Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

18.4.- Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dall'articolo 2464 (conferimenti) codice civile.

18.5.- Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore unico devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

18.6.- Se per la perdita di cui sub 18.5, il capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore a quella determinata tenendo conto del numero dei soci iscritti nel Libro dei Soci e del valore nominale minimo di ciascuna quota, come previsto sub 9.1.

Art. 19.- Riserve legali, statutarie e volontarie

19.1.- Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

19.2.- Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla Legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20.- Divieti

20.1.- Alla cooperativa è fatto divieto di

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

ed è imposto l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 21.- Esercizio sociale e bilancio

21.1.- L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

21.2.- Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

21.3.- In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 20, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi sub 19.1 e sub 19.2.

21.4.- Non potrà essere deliberata, nemmeno dall'assemblea, l'erogazione di ristorni.

Art. 22.- Decisioni dei soci

22.1.- I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a.- l'approvazione del bilancio e la distribuzione o destinazione degli utili;
- b.- la scelta dell'organo amministrativo e la nomina degli amministratori;
- c.- la nomina, ai sensi dell'articolo 32 del presente statuto, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore unico;
- d.- le modificazioni dell'atto costitutivo o statuto;
- e.- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

22.2.- Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) sub 22.1 sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo 24 del presente statuto.

22.3.- Le decisioni dei soci, di cui alle lettere d) ed e) sub 22.1, nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482-bis (riduzione del capitale per perdite) codice civile, per l'approvazione dei regolamenti di cui al sub 5.7 ed al sub 7.2, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare

nel rispetto del metodo collegiale, nelle forme di cui all'articolo 25 del presente statuto.

22.4.- Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 23.- Diritto di voto

23.1.- Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci.

23.2.- Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Art. 24.- Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

24.1.- Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate sub 22.3, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

24.2.- Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

24.3.- Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

24.4.- Perché le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti.

24.5.- Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei Soci.

Art. 25.- Decisioni dei soci mediante delibera assembleare

25.1.- Con riferimento sub 22.3, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

25.2.- L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal Libro dei Soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal Libro dei Soci.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o il revisore, ove nominati, ai sensi dell'articolo 2479 – bis codice civile.

A tal fine, il presidente del consiglio d'amministrazione, uno degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri amministratori e, ove nominati, sindaci o revisore unico, l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria.

25.3.- L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso sub 26.1 lett. b), dall'amministratore unico (nel caso sub 26.1 lett. a) o dall'amministratore più anziano (nel caso sub 26.1 lett. c). In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale dell'assemblea.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

25.4.- Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel Libro dei Soci.

È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi

rappresentare per delega scritta; la delega dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci o al revisore unico, né alle società controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Ciascun socio può rappresentare in assemblea massimo un altro socio.

25.5.- L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) sub 22.1 e per l'approvazione dei regolamenti di cui al sub 5.7 ed al sub 7.2, nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno 1/10 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) sub 22.1 e per l'approvazione dei regolamenti di cui al sub 5.7 ed al sub 7.2, nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno 1/3 dei voti spettanti alla totalità dei soci.

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

25.6.- Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea.

Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei Soci.

Art. 26.- Amministrazione

26.1.- La società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:

- a.- da un amministratore unico;
- b.- da un consiglio di amministrazione;
- c.- da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina.

26.2.- L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

26.3.- Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 (cause di ineleggibilità e di decadenza) codice civile.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 codice civile.

26.4.- Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o

per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero giusta causa. È ammessa la rieleggibilità; non sono previsti limiti nel numero di mandati consecutivi.

26.5.- Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b) sub 26.1, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero consiglio d'amministrazione.

Nel caso sia invece nominato l'organo pluripersonale di cui alla lett. c) sub 26.1, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri amministratori.

Il collegio sindacale o il revisore unico, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2386, comma 5 (sostituzione degli amministratori), codice civile.

Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale o il revisore unico, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

26.6.- Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b) sub 26.1, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.

Art. 27.- Decisioni del consiglio di amministrazione

27.1.- Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto sub 27.2, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

L'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa devono risultare con chiarezza dai documenti sottoscritti dagli amministratori.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

27.2.- Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5, codice civile (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, comma 1, codice civile (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (quali fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

za.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri e, ove nominati, i sindaci effettivi o il revisore unico.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

27.3.- Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Art. 28.- Competenze dell'organo amministrativo

28.1.- L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori «ad negotia» e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

28.2.- Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui agli articoli 2381 (presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati) e 2544 (sistemi di amministrazione) codice civile ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art. 29.- Rappresentanza

29.1.- La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.

Art. 30.- Compensi dell'organo amministrativo

30.1.- Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina.

L'emolumento individuale annuo ai componenti dell'organo amministrativo non può essere superiore al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e dal D.L. 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla L. 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Art. 31.- Controllo dei soci ed azione di responsabilità

31.1.- Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2476 (responsabilità degli amministratori e controllo dei soci) codice civile, ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di sua fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità con-

tro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

Art. 32.- Organo di controllo

32.1.- Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'articolo 2477 (controllo legale dei conti) codice civile, la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati, anche fra non soci, dall'assemblea la quale designa altresì il presidente e ne determina il compenso annuale.

Per decisione dei soci, anche se non obbligata per disposizioni normative, la società potrà essere controllata da un collegio sindacale o da un revisore unico, scelti anche fra non soci.

I sindaci o il revisore unico restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio dei sindaci o il revisore unico è stato, rispettivamente, ricostituito o nominato. I sindaci sono rieleggibili.

32.2.- Il collegio sindacale o il revisore unico vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento. Esercitano, inoltre, anche il controllo contabile.

32.3.- Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 33.- Compensi all'organo di controllo

33.1.- Il compenso annuale all'organo di controllo è determinato dai soci al momento della nomina.

L'emolumento individuale annuo ai componenti dell'organo di controllo non può essere superiore al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e dal D.L. 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla L. 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Art. 34.- Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa

34.1.- L'organo amministrativo e, ove nominati, il collegio sindacale o il revisore unico della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 (relazione sulla gestione) e 2429 (relazione dei sindaci) codice civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Art. 35.- Collegio Arbitrale

35.1.- Le controversie tra la cooperativa ed i singoli soci, tra i soci medesimi nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, connesse all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto costitutivo, dello statuto e/o più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, verranno deferite, su iniziativa di una qualsiasi delle parti, alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti, nominati, su iniziativa della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecce. Gli arbitri, decideranno in

via irrituale, secondo equità. La decisione degli arbitri viene sin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale ed è inappellabile.

Art. 36.- Disposizioni finali

36.1.- La cooperativa non può modificare la propria natura di "cooperativa sociale". Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

36.2.- In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea dei soci nominerà, con la costituzione e le maggioranze stabilite per il caso previsto alla lettera d) sub 22.1 del presente statuto, uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri.

L'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge (destinazione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, prevista per le società cooperative dall'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59).

Art. 37.- Norme di rinvio

37.1.- Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

FIRMATO IN ORIGINALE

F.to SCOLOZZI Roberto

F.to FERRARESE Alba

F.to CHIURI Antonella

Dr. Antonio BALDASSARRE Notaio (Sigillo)